



REGOLAMENTO DEI PARCHI, GIARDINI PUBBLICI E AREE A VERDE

Approvato con
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 48 DEL 21 DICEMBRE 2005

Modificato con
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 2 DEL 27 FEBBRAIO 2007

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 52 DEL 05 NOVEMBRE 2007

1^ PARTE: norme generali

1. Il comportamento che il pubblico dovrà tenere nell'area dei parchi, nei giardini pubblici e nelle aree a verde comunali, dovrà sempre improntarsi al rispetto verso le persone e l'ambiente; è fatto pertanto divieto di disturbare in qualsiasi modo la quiete delle persone che intendono beneficiare delle particolari condizioni ambientali offerte dai parchi, i giardini pubblici e delle aree a verde comunali. È vietato salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, colpirli, inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo.
2. E' vietato tenere comportamenti non conformi all'ordine pubblico o al buon costume.
3. L'ingresso all'area dei parchi e dei giardini pubblici è vietato ai venditori ambulanti senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
4. È fatto assoluto divieto di sopprimere, catturare, o anche molestare gli animali, pertanto è proibito entrare e circolare sia nel parco che nei giardini con armi e strumenti da caccia, reti o qualsiasi altro attrezzo che possa essere impiegato per tali scopi.
5. È vietato transitare e/o sostare con qualsiasi mezzo motorizzato nei parchi, nei giardini pubblici e nelle aree a verde pubblico, nonché nelle aree destinate ai pedoni; sono fatti salvi i luoghi specificamente destinati alla sosta segnalati con appositi cartelli.
6. È vietato utilizzare impropriamente le panchine, arrampicarsi sui muri di cinta, sulle cancellate e recinzioni, sui pali d'illuminazione e simili. È altresì vietato danneggiare in qualsiasi modo le suddette strutture e qualsiasi altra attrezzatura installata dall'Amministrazione per scopi ludici, ricreativi o di servizio. I fruitori a tale scopo dovranno sempre improntare il proprio comportamento a criteri di rispetto della dignità e correttezza nelle relazioni interpersonali.



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



7. È proibito bagnarsi nelle fontane esistenti nei parchi, nei giardini pubblici e nelle aree a verde pubblico. È altresì vietato lavare attrezzi o veicoli in genere anche nelle aree destinate a parcheggio.
8. È vietata l'occupazione, anche temporanea, di suolo o aree verdi con attrezzature sportive, chioschi, tende da campeggio, tavoli, sedie o panchine ed altro, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
9. È vietato a chiunque occupare aree di terreno o di verde pubblico, o dislocarvi oggetti che siano di pericolo alla libera circolazione di altri cittadini.
10. È vietato accendere fuochi liberi, gettare a diretto contatto col terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi.
11. È vietato gettare o abbandonare nei parchi o nei giardini pubblici nelle aree a verde pubblico, nonché nelle fontane o corsi d'acqua, rifiuti di ogni genere e tipo. Gli stessi dovranno essere depositati negli appositi contenitori.
12. È vietata la questua sotto qualsiasi forma. Potranno essere accordati eccezionalmente permessi da parte dell'Amministrazione per la raccolta di fondi a fini di beneficenza o filantropici, fatte salve le necessarie autorizzazioni degli Organi competenti.
13. Sono vietate le affissioni di manifesti, nonché la pubblicità in genere e la propaganda sonora senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione. Sono sempre fatti salvi i necessari adempimenti amministrativi delle competenti Autorità.
14. Per la disponibilità e l'uso di aree e strutture per manifestazioni di ogni tipo ed in particolare per riprese foto – cinematografiche commerciali e/o pubblicitarie, sono necessarie apposite autorizzazioni da rilasciarsi dall'Amministrazione, che esigerà il pagamento, o l'eventuale rimborso spese, di canone di disponibilità o di impiego dell'area e degli impianti esistenti, nonché l'osservanza di prescrizioni che potranno essere disposte a proprio insindacabile giudizio. (Sono sempre fatti salvi i necessari adempimenti amministrativi delle competenti Autorità).
15. È vietato al pubblico trattenersi nei parchi e nei giardini soggetti a chiusura dopo l'orario prescritto.
16. Ogni cittadino è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone a lui affidate o da animali o cose di cui abbia la custodia ed è tenuto al risarcimento dei danni stessi.
17. E' vietato consumare ogni genere di bevanda alcolica e superalcolica nei parchi e nei giardini;
18. E' vietato utilizzare contenitori di bevande in vetro nei parchi e nei giardini.



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



2^ PARTE: I parchi

1. Si intende per parco un grande giardino, generalmente delimitato, attrezzato con strutture di vario genere e adibito a luogo di ricreazione e di riposo.
2. L'accesso ai parchi è disciplinato specificatamente dai seguenti articoli e prescrizioni normative.
3. I parchi sono aperti al pubblico secondo il calendario e gli orari stabiliti dall'Amministrazione comunale ed esposti agli ingressi.
4. Nell'area dei parchi è consentito l'ingresso ai soli pedoni.
5. I bambini al di sotto degli otto anni devono essere sempre accompagnati da persone adulte e possono accedere anche con automobiline a pedale, con tricicli o biciclette.
6. E' vietato l'ingresso ai cani ad eccezione dei cani che accompagnano soggetti non vedenti, addestrati come cani guida, nonché dai cani in dotazione alle forze dell'ordine per l'espletamento dei propri compiti.
7. È vietato a chiunque calpestare le aiuole e danneggiare i tappeti erbosi, le piante, gli arbusti e i seminati.
8. È vietato recidere fiori o asportare piante e quanto altro legato all'ambiente naturale.
9. Nei parchi è vietato il gioco del pallone e simili, salvo ai bambini di età inferiore agli otto anni e salvo nelle aree opportunamente predisposte e/o segnalate.

3^ PARTE: Giardini pubblici ed aree verdi

1. S'intende per giardino una porzione di terreno che non sia attrezzato con strutture adibite allo svolgimento di attività motorie o sportive.
2. L'accesso al pubblico ai giardini ed alle aree a verde comunali è disciplinato specificatamente dai seguenti articoli e prescrizioni normative.
3. La disciplina della circolazione viabilistica, nei giardini ed aree verdi è improntata alla pedonalizzazione ed alla salvaguardia dell'ambiente. L'accesso straordinario di veicoli a motore, con esclusione dei veicoli destinati alla manutenzione e cura del verde e dei parchi pubblici, sarà stabilito e consentito dall'Amministrazione, che provvederà ad autorizzare solo chi ne farà motivata richiesta, impartendo speciali disposizioni da osservare, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa. È data particolare precedenza ai veicoli a trazione elettrica.
4. La circolazione delle biciclette nei parchi, giardini ed aree verdi, è consentita solamente sui viali e sentieri o piste all'uopo predisposte. La stessa restrizione vige per tutti quei veicoli che venissero eccezionalmente autorizzati ad accedervi.



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



5. La disciplina del traffico, dove sia ammesso anche solo parzialmente, è regolata da apposita segnaletica conforme al vigente Codice della Strada.
6. Nei giardini ed aree verdi i cani potranno accedere solo se tenuti al guinzaglio o liberi, purchè muniti di museruola e sotto sorveglianza del proprietario o accompagnatore che ne risponde direttamente. Coloro che conducono animali devono adottare ogni cautela per evitare che gli stessi sporchino il suolo. Sono inoltre tenuti a munirsi di apposita attrezzatura per l'immediata rimozione ed asportazione delle deiezioni secondo le indicazioni dell'ordinanza sindacale in materia.
7. È vietato danneggiare, recidere o asportare fiori, piante, arbusti e seminati. È vietato, inoltre, manomettere, danneggiare ed asportare parti di suolo, sottosuolo, copertura verde, piante e legname in genere. È altresì vietato entrare nei terreni seminati o coltivati.
8. Non è consentito lasciare animali incustoditi e/o al pascolo nei parchi, giardini o aree verdi comunali.
9. Le attività sportive non agonistiche e senza utilizzo di attrezzature, sono consentite all'interno dei parchi giardini ed aree verdi comunali solo nei luoghi appositamente predisposti e nel rispetto di altri fruitori delle strutture. È consentita l'attività fisica podistica in tutte le forme, nel rispetto degli altri fruitori delle aree. Fuori dagli spazi appositamente predisposti è vietato il gioco del pallone salvo ai bambini di età inferiore agli otto anni.

4^ PARTE: Disposizioni sanzionatorie e di sicurezza

1. L'osservanza delle presenti disposizioni è affidata agli appartenenti al Comando di Polizia Locale di Lovere, nonché a tutti gli agenti di altri organi di Polizia e /o vigilanza previsti dalla legge o regolamenti. In caso di necessità i soggetti addetti al controllo sopra indicati, potranno dare prescrizioni ai fruitori dei parchi e spazi a verde pubblico sul comportamento da tenere, sino alla disposizione di allontanarsi dal luogo soggetto alla disciplina del presente regolamento.
2. L'Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di predisporre l'installazione di adeguati sistemi di video sorveglianza e/o telesoccorso, per il controllo di parchi ed aree a verde comunali.

5^ PARTE: Sanzioni, pagamento in misura ridotta, ricorsi

1. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 480,00.
2. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dall'avvenuta contestazione o notificazione della violazione commessa.



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Sindaco del Comune di Lovere scritti difensivi e documenti atti a provare la loro estraneità ai fatti contestati, possono inoltre chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.
4. Il Sindaco, dopo aver sentito gli interessati qualora ne abbiano fatto richiesta, esaminati i documenti inviati e gli argomenti addotti negli scritti difensivi, valuta la fondatezza dell'accertamento. Indi determina con ordinanza motivata la somma dovuta dall'autore della violazione e delle persone che vi sono obbligate solidalmente, ingiungendo il pagamento, maggiorandolo delle spese di procedura; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione.
5. L'ordinanza di ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione dovranno essere trasmesse all'organo accertatore.

* * * * *